

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.327

del 15.07.2004

O G G E T T O

TAR Puglia – Bari. Ricorso di Andrea Mulinelli e Antonio de Ceglia c/Comune di Molfetta e Ing.Nicola Caldarola per annullamento di assegnazione alloggio centro storico.

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl. Dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 29.07.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR PUGLIA – Bari notificato il 2/07/2004 promosso dai Sigg. Andrea Mulinelli e Antonia De Ceglia per l'annullamento, previa sospensiva, della Determinazione dirigenziale n. 123 del 4/05/2004 e degli atti connessi e conseguenti;

Considerato che la questione verte sulla circostanza che i ricorrenti lamentano l'ingiustificata esclusione dalla aggiudicazione dell'unità immobiliare dell'isolato n. 18 con accesso dalla Via Forno n. 6, 1° piano, posto in gara dal bando pubblicato il 19/11/2003, ed aggiudicato all'ing. Caldarola nel presupposto che egli è proprietario di un immobile aggregabile orizzontalmente, mentre i ricorrenti sono stati esclusi perché proprietari di un immobile aggregabile verticalmente, non rientrando, perciò, nel diritto di prelazione (aggregazione orizzontale) previsto dalla Tav. 14P del Piano di Recupero del Centro Antico, non richiamata e non citata nel bando di gara;

Vista la nota a firma dell'Ing. Nicola Caldarola, che informa di aver incaricato l'Avv. Nicola Calvani di costituirsi nel giudizio a sua difesa;

Ritenuto perciò di non costituirsi nel giudizio, ravvisandosi non un interesse primario dell'Ente nello stesso, alla luce della volontà manifestata dal controinteressato Ing. Caldarola;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto del Responsabile dell'U.A. Affari Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.EE.LL. n. 267/2000, non avendo il presente provvedimento rilevanza contabile;

Visto il T.U.EE.LL. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Per le ragioni in narrativa, non costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - Bari promosso dai Sigg. Andrea Mulinelli e Antonia De Ceglia.

2. Designare responsabile del procedimento il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario.
3. Trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio legale.